



# CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

## ORDINANZA SINDACALE N. 19 del 14-02-2023

**OGGETTO:** OBBLIGO DI APPOSIZIONE DI TARGA IDENTIFICATIVA DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI CONDOMINIALI.

### IL SINDACO

### IL SINDACO

**Visto** l'articolo 1129 del Codice civile, il quale stabilisce tra l'altro che: *“Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell'amministratore. In mancanza dell'amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell'amministratore.”*

**Atteso** che le norme vigenti in materia di controllo della corretta gestione della raccolta differenziata e di verifica dei relativi conferimenti dei rifiuti, di controllo degli impianti di riscaldamento, manutenzione dei fabbricati destinati ad abitazione civile e altre attività inerenti le proprietà comuni determinano un rapporto immediato e diretto tra l'Amministrazione Comunale e gli Amministratori di condominio;

**Considerato** che sussiste l'esigenza da parte degli Enti preposti alle attività di controllo e pubblica sicurezza di conoscere a chi far riferimento in relazione a problematiche inerenti ogni fabbricato, soprattutto in occasione di calamità naturali o di altri eventi di interesse generale e altresì per esigenze di incolumità pubblica;

**Ritenuto** pertanto necessario ed opportuno disporre l'apposizione, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, di una targa riportante l'indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell'Amministratore del condominio stesso;

### Visti e richiamati:

- gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” che disciplina le competenze del Sindaco;
- gli articoli 31 e 34 dello Statuto del Comune di Albano Laziale, che disciplina le attribuzioni del Sindaco;
- l'art. 1129 del Codice civile e l'art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689;

### ORDINA

Agli Amministratori dei condomini ubicati nel Comune di Albano Laziale, di provvedere **entro il 30 giugno 2023** ad apporre, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, una targa di dimensioni minima di cm 15 x 20, visibile e leggibile dalla pubblica via, in plexiglas o materiale simile e possibilmente fosforescente, riportante con caratteri indelebili i dati dell'Amministratore pro tempore (nome, cognome, recapito telefonico fisso e/o mobile, posta elettronica ed eventuale Associazione di riferimento). Nei palazzi di interesse storico artistico la predetta targa dovrà essere di ottone.

La targa condominiale precedentemente apposta, nel caso di eventuali modificazioni di tali dati o della figura dell'Amministratore di condominio, dovrà essere aggiornata tempestivamente e comunque **entro 10 giorni**.

In applicazione di quanto disposto dall'art.17 del D.Lgs. n. 507/93, la targa è esente dal pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità.

### **DEMANDA**

Al Comando di Polizia Municipale la vigilanza circa l'ottemperanza al presente provvedimento e l'applicazione delle sanzioni ai contravventori, secondo le modalità previste dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

### **DISPONE**

Che la presente ordinanza entri in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Albano Laziale.

Che ne venga data adeguata diffusione attraverso il coinvolgimento delle Associazioni di categoria interessate, la pubblicazione dell'informazione su sito web comunale e la predisposizione di articolo informativo da pubblicare attraverso l'ufficio stampa.

### **AVVERTE**

Gli interessati che, in caso di inottemperanza al presente provvedimento, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del citato D.Lgs. n.267/2000, da 25 euro a 500 euro, oppure, nel caso di pagamento entro sessanta giorni dalla notificazione del verbale di accertamento, in misura ridotta pari al doppio della sanzione minima per un importo di Euro 50,00 (cinquanta/00) ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/1981.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa:

- Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Roma: [com.roma@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.roma@cert.vigilfuoco.it)
- Alla Stazione Carabinieri di Albano Laziale; [trm23633@pec.carabinieri.it](mailto:trm23633@pec.carabinieri.it)
- Al Commissariato P.S. di Albano Laziale; [comm.albano.rm@pecps.poliziadistato.it](mailto:comm.albano.rm@pecps.poliziadistato.it)
- Al Comando di Polizia Locale; [polizia.locale@pec.comune.albanolaziale.rm.it](mailto:polizia.locale@pec.comune.albanolaziale.rm.it)

Di pubblicizzare la presente ordinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio on line della Città di Albano Laziale e nella sezione avvisi del sito istituzionale;

### **RENDE NOTO CHE**

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al T.A.R. della Regione Lazio, entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg,

secondo i tempi ed i modi previsti dalle vigenti norme di legge

Albano Laziale, 14-02-2023

**IL SINDACO**  
MASSIMILIANO BORELLI